

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DOTTI



10199/13

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SANZIONI
AMM. VE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 3361/2009

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 10199

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ETTORE BUCCIANTE	- Presidente -
Dott. LAURENZA NUZZO	- Rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE	- Consigliere -
Dott. IPPOLISTO PARZIALE	- Consigliere -
Dott. MARIO BERTUZZI	- Consigliere -

Rep.

Ud. 12/03/2013

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3361-2009 proposto da:

CM nato a ,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI
NICOTERA 24, presso lo studio dell'avvocato TROVATO
DANIELA TIZIANA, rappresentato e difeso dall'avvocato
ANSELMO FABIO;

- ricorrente -

2013

contro

649

COMMISSARIATO GOVERNO PROVINCIA BOLZANO, MINISTERO
INTERNO , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1216/2008 del TRIBUNALE di
TRENTO, depositata il 25/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;

udito l'Avvocato Daniela Tiziana TROVATO, con delega
depositata in udienza dell'Avvocato Fabio ANSELMO
difensore del ricorrente che si riporta agli scritti
depositati e ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

12/6

Svolgimento del processo

Con ricorso 23.4.2007 impugnava, innanzi al Giudice di Pace di Egna, il verbale di contestazione 27.2.07, emesso dalla Polizia stradale di Bolzano, per violazione dell'art. 142, co. 2 cod. strad., e l'ordinanza 21.3.2007, del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, di sospensione della patente di guida. Esponeva la ricorrente che l'infrazione per eccesso di velocità era stata rilevata dagli agenti della polizia stradale mediante l'utilizzo dell'apparecchiatura "P ", installata a bordo della loro autovettura, allorché il , alla guida di un'autovettura , in un tratto autostradale sottoposto al limite di velocità di 130 Km/h, procedeva ad una velocità media di 188 Km/h.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Interno-Sez. Polizia stradale di Bolzano ed il Commissariato del Governo, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza 18.12.2007 il giudice di Pace rigettava il ricorso compensando le spese del giudizio.

Avverso tale sentenza il proponeva appello cui resistevano il Ministero dell'Interno ed il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.

Con sentenza depositata il 25.11.2008 il Tribunale di Trento rigettava l'appello e condannava l'appellante al

rimborso delle spese del giudizio.

Osservava il giudice di appello che la dichiarazione testimoniale resa, nell'immediatezza dei fatti, al difensore del [C] ed i "commenti pubblicati in internet", attestanti il diffondersi di un uso distorto del rilevatore di velocità [P], costituivano prove del tutto atipiche, prive di rilevanza giuridica ai fini della decisione e che, comunque, il [C], fermato dagli operatori presso il casello autostradale, non aveva contestato l'infrazione né aveva fatto riferimento a sorpassi, segnalazioni luminose o altre condotte della pattuglia inseguitrice, sicché del tutto sfordite di prova erano le argomentazioni dell'appellante sul punto nonché in ordine all'asserito stato di necessità putativa.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso per cassazione il [C], formulando cinque motivi di ricorso con quesiti ex art. 366 bis c.p.c.

Resistono con controricorso il Ministero dell'Interno e in persona del Ministro p.t. ed il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, in persona del Commissario p.t.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto processo e del diritto di prova; omessa od insuffi-

Luft

ciente motivazione in ordine alla mancata ammissione di prova decisiva, stante il mancato confronto testimoniale tra la trasportata, KA e l'agente accertatore e la mancata rinnovazione della testimonianza della trasportata, essendo comunque ammissibili le prove atipiche, per la loro valenza probatoria di indizi;

2) omessa e/o insufficiente motivazione circa la sussistenza della causa di esclusione della responsabilità derivante da stato di necessità; ex art. 4 L. 689/81, avuto riguardo al comportamento degli agenti accertatori, "contrario ad alcune delle più fondamentali norme del codice della strada" e tale da indurre il ricorrente a intendere di versare in una situazione di pericolo per la propria incolumità;

3) omessa o insufficiente motivazione in ordine alla dedotta violazione, da parte degli agenti accertatori, dell'art. 12, co. 5 c.d.s. e dell'art. 24 reg. esec., nonché in ordine alla mancata ammissione di detto confronto testimoniale; violazione e falsa applicazione dell'art. 43 c.d.s. e dell'art. 183 reg. esec. C.d.s., e del principio secondo cui gli agenti, nell'effettuazione dei servizi di vigilanza e repressione delle infrazioni stradale, devono essere facilmente visibili a distanza al fine della prevenzione delle violazioni al codice stradale; violazione dell'art.4 della L. 168/2002, per omessa informazione

agli automobilisti della utilizzazione o installazione sulle autostrade di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico da parte degli organi della polizia stradale;

4) violazione e/o falsa applicazione del principio "iura novit curia" ed omessa motivazione sul mancato espletamento di C.T.U volta a ricalcolare la velocità tenuta dal ricorrente mediante l'utilizzo di "un banco di regia"; il Tribunale aveva erroneamente ravvisato il difetto di prova circa l'intervenuta omologazione e taratura del rilevatore "P []", da ritenersi conoscibile dal giudice in virtù di detto principio;

5) omessa motivazione sulla richiesta di derubricazione della violazione contestata con riferimento all'art. 142, 8° co. c.d.s. e sull'omissione dell'ordine alla polizia stradale di esibizione del filmato VHS sulla misurazione di velocità, perché fosse visionato nel contraddittorio delle parti.

Il ricorso è infondato.

I motivi di ricorso attengono a questioni già esaminate nella sentenza impugnata e risolte con adeguata motivazione, immune di vizi logici e giudici e, come tale, esulante dal sindacato di legittimità. In particolare, il giudice di appello ha evidenziato:

a) il carattere atipico delle prove di cui il ricorrente lamentava la mancata ammissione e che, a suo dire, sa-

rebbero state rilevanti al fine di provare il pericoloso inseguimento, da parte della polizia autostradale.

Sul punto il Tribunale ha escluso la configurabilità dello stato di necessità putativa del contravventore, sulla base di un accertamento in fatto, riguardante la pericolosità della condotta di guida posta in essere dal C, per avere questi tenuto una velocità media di 188 Km/h, su un tratto autostradale sottoposto al limite di velocità di 130 km/h., condotta che aveva costretto la pattuglia degli agenti ad inseguire il C stesso "alla sua altissima velocità, al fine di potere effettuare la misurazione"; b) il rilevatore di velocità P, utilizzato dagli agenti, non richiedeva la taratura, stante l'intervento diretto degli operatori e non avendo l'appellante provato le asserite inefficienze dello strumento medesimo; c) ai sensi dell'art. 12, co. 5 del C.d.S. e dell'art. 24 del reg. esec., gli agenti accertatori possano viaggiare senza uniforme nell'espletamento della loro attività.

Orbene, i motivi di ricorso non colgono la "ratio decidendi", costituita, essenzialmente, dalla esclusione dello "stato di necessità putativo", fondato su un apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito; quanto alla motivazione relativa ai punti sub b) e c) è sufficiente rilevare che essa è conforme alla giurisprudenza



di questa Corte, secondo cui, in tema di rilevamento delle violazioni al codice stradale, mediante apparecchiature elettroniche, mancando allo stato una specifica normativa nazionale o comunitaria che ne imponga la taratura periodica, ad essi restano applicabili le norme nazionali relative all'omologazione dell'apparecchiatura; peraltro, l'efficacia probatoria dello strumento di rilevazione utilizzato per accertare l'inosservanza dei limiti di velocità del veicolo, perdura fino a quando non risultino verificati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di funzionalità dello strumento stesso o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa opporsi, sulla base di considerazioni meramente congetturali, la inidoneità dell'apparecchiatura elettronica per mancanza di revisione o manutenzione periodica (Cass. n. 15324/2006; n. 19775/2009).

Restano superate, per quanto osservato, le censure sub 4) e 5), implicanti una diversa valutazione dei fatti e delle prove non consentita in sede di legittimità.

Quanto al motivo sub 3) è sufficiente osservare che la sentenza ha disatteso la doglianza sul difetto di visibilità degli agenti accertatori, ai sensi dell'art. 12 co. 5 cod. strad. e che la relativa censura è del tutto generica. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue la condanna

del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P,Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prenotate a debito e di € 1.000,00 per compensi.

Così deciso in Roma il 12.3.2013

Il Consigliere est.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 30 APR. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI